

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4224 di Martedì 24 aprile 2018

La formazione e-learning nel settore della ricerca pubblica

Un provvedimento della Regione Lazio approva le linee guida per la sperimentazione della metodologia e-learning per la formazione specifica dei lavoratori nel settore della ricerca pubblica. Il settore della ricerca e la metodologia formativa.

Roma, 24 Apr ? Con la ridefinizione dei requisiti e delle specifiche tecniche per lo svolgimento della **formazione in modalità e-learning**, ridefinizione permessa dall' Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, si intendono favorire, laddove possibile, "metodologie di apprendimento innovative, come l'e-Learning e il ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, permettendo una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti".

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0485] ?#>

A sottolinearlo, in continuità e coerenza con la sperimentazione nel settore sanitario permessa dalla Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2017 n. 451, è una nuova Deliberazione nella Regione Lazio che intende ampliare il campo di sperimentazione della modalità e-Learning nel "**settore della ricerca** (pubblica) che offre significativi elementi di interesse circa la validità di tale metodologia formativa per la diffusione della cultura della sicurezza".

La formazione e il settore della ricerca pubblica

Nella Deliberazione Giunta Regionale 12 dicembre 2017, n. 844 ? recante "Approvazione delle Linee guida per la sperimentazione della metodologia e-Learning per la formazione specifica dei lavoratori di cui all'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011, ex art. 37, co. 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come modificato dall'Accordo del 7 luglio 2016, nel settore della ricerca pubblica" ? si ricorda che il **settore della ricerca pubblica**, disciplinato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, "si articola in 20 enti che a loro volta si caratterizzano con consistenti contingenti di personale ai quali si aggiungono i cosiddetti "equiparati" (assegnisti, borsisti, tesisti, ecc.), dislocati in una pluralità di sedi dello stesso ente anche presso altri territori regionali".

Si segnala poi che i processi lavorativi tipici del settore, "per loro natura sperimentali quindi difficilmente standardizzabili, sono presidiati da personale caratterizzato da un'elevata competenza professionale specifica e un diffuso uso di tecnologie informatiche e telematiche avanzate". E in questo senso la formazione specifica in modalità e-learning "può favorire il coinvolgimento degli stessi ricercatori nella costruzione di materiali didattici che in molti casi richiedono una elevata competenza professionale da mettere a fattor comune tra istituti di ricerca sui rischi specifici comuni".

Inoltre considerato che l'attività di ricerca "esige occasioni di stage o collaborazioni scientifiche presso e con altri centri di ricerca, sia nazionali che esteri, con personale che svolge il proprio lavoro anche fuori sede o presso sedi dello stesso ente di ricerca collocate in altri territori regionali", l'uso della metodologia e-Learning permette di "raggiungere rapidamente la platea dei destinatari, sia lavoratori che figure con permanenza breve" e di interferire, dunque, in modo "meno invasivo nella programmazione del lavoro di ricerca consentendo ai discenti di scegliere i momenti da dedicare alla formazione in funzione della loro disponibilità".

Dunque con la Deliberazione 12 dicembre 2017, n. 844 si è ritenuto necessario procedere all'approvazione delle "**Linee guida per la sperimentazione della metodologia e-Learning per la formazione specifica dei lavoratori di cui all'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011, ex art. 37, co. 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come modificato dall'Accordo del 7 luglio 2016, nel settore della ricerca pubblica**". Linee guida, che sono allegate e fanno parte integrante e sostanziale del DGR.

Linee guida per la sperimentazione della metodologia e-learning

Con le linee guida la Regione Lazio definisce "le condizioni e i requisiti per realizzare una ulteriore sperimentazione della metodologia e-learning per l'erogazione della formazione specifica dei lavoratori e dei preposti, progettata in conformità ai requisiti e alle specifiche tecniche di cui all'Allegato II all'Accordo del 7 luglio 2016".

In particolare, come abbiamo visto, la Regione amplia i settori di sperimentazione della metodologia didattica e-learning per l'erogazione della formazione specifica nelle "strutture operanti nel settore della ricerca pubblica e presenti con almeno una sede operativa nel territorio regionale,". E si indica che in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato 2 dell'Accordo 21 dicembre 2011 il settore della ricerca si colloca nella classe di "**rischio medio**" con alcune tipologie di esposizione nella classe di rischio "Alto" (per le attività svolte in laboratori chimici, biologici, tecnologici, ecc.) con un obbligo formativo minimo, rispettivamente, di 8 e di 12 ore di formazione specifica".

Il percorso formativo e la metodologia di formazione

Il percorso formativo dei lavoratori è articolato in due moduli distinti in:

- "**Formazione Generale**, concernente i concetti basilari di rischio, danni, prevenzione e protezione, l'organizzazione del sistema prevenzione, i diritti e i doveri dei vari soggetti aziendali, gli organi di vigilanza, controllo e assistenza;
- "**Formazione Specifica**, definita in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda, integrata da una formazione sufficiente ed adeguata in relazione ai rischi specifici di cui ai Titoli del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. successivi al I".

La durata minima della Formazione Specifica si articola in base alla classe di rischio dei settori di cui all'Allegato 2 dell'Accordo Stato/Regioni del 21 dicembre 2011.

Inoltre il percorso formativo è "articolato in **modalità blended**, prevedendo momenti formativi attraverso la piattaforma e-Learning, integrati da momenti formativi in aula o sul posto di lavoro in modo da modificare più efficacemente i comportamenti dei lavoratori a tutela della propria salute e sicurezza e dei soggetti terzi".

Infine, in conclusione, segnaliamo che dal punto di vista tecnico, come indicato nelle linee guida, i corsi sono progettati con le

"seguenti **caratteristiche**:

- a. articolati in moduli fruibili in ordine sequenziale;
- b. strutturati in modo tale che l'accesso al modulo successivo sia vincolato al superamento della verifica di apprendimento del modulo precedente;
- c. dotati di verifiche di valutazione ed autovalutazione distribuite lungo tutto il percorso;
- d. strutturati con verifica di apprendimento finale effettuata in presenza;
- e. ripetuti completamente dall'utente in caso di mancato superamento della verifica finale di apprendimento;
- f. strutturati in modo da permettere la fruibilità anche a coloro che non hanno familiarità con l'uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata;
- g. strutturati con metodologie didattiche differenti (es. immagini, testi brevi, animazioni, quiz, ecc.) che favoriscono l'apprendimento e la memoria a lungo termine;
- h. articolati in modo da garantire massima flessibilità per il lavoratore che può completare il proprio percorso formativo compatibilmente con la propria attività e con i propri tempi di apprendimento".

RTM

Scarica la normativa di riferimento:

[Regione Lazio - Deliberazione Giunta Regionale 12 dicembre 2017, n. 844 - Approvazione delle Linee guida per la sperimentazione della metodologia e-Learning per la formazione specifica dei lavoratori.](#)

[Regione Lazio - Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2017 n. 451 - Approvazione delle Linee guida per la sperimentazione della metodologia e-Learning di cui all'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011, ex art. 37, co. 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come modificato dall'Accordo del 7 luglio 2016, concernenti la formazione specifica dei lavoratori.](#)

[Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it